

se non altro serve a porre una limitazione alla tassazione.

Forse l'onorevole ministro mi dirà che la restrizione sta nelle parole: " che sono connessi od incorporati al fabbricato. „ Ma, onorevole ministro, le trasmissioni sono tutte composte d'un albero che si muove, e che quindi non è fisso, che ha degli anelli che lo sostengono, anelli che sono murati solidamente nel fabbricato affinché possano resistere allo sforzo necessario per trasmettere la forza. E quindi meglio sarebbe dire addirittura le macchine lavoratrici e nient'altro. Se si vuole poi che siano tassate in parte sì e in parte no, si dica in modo chiaro.

Per conseguenza io proporrei, quanto alla prima questione, che fosse aggiunto un comma a quest'articolo per dichiarare che non saranno tassate le macchine motrici sussidiarie, e destinate ad agire soltanto quando manchi la forza idraulica.

Presidente. Onorevole Roncalli, debbo avvertirla che, a tenore del regolamento, Ella non può presentare un emendamento se non è sottoscritto da dieci deputati.

L'onorevole Rubini ha chiesto di parlare, ne ha facoltà.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Rubini. È per una questione personale che ho chiesto di parlare. La Camera sa che io non abuso mai nè del suo tempo nè delle molteplicità delle occasioni che avrei di parlare, essendo sempre qui nell'Aula.

Mi permetto di dire che l'onorevole Roncalli ha interpretato completamente al contrario il mio pensiero.

Forse l'onorevole ministro si è dimenticato, (perchè non posso credere che non abbia voluto curare le mie osservazioni) di dirmi come la pensa a proposito del duplicato delle macchine di riserva. Ma io non mi sono mai entusiasmato della dicitura di quest'articolo; anzi ho detto precisamente che se il ministro intendeva, come l'onorevole Curioni, che per generatori della forza si devono intendere soltanto i motori, siano idraulici od altro, fatta esclusione della forza d'acqua in tal caso io non aveva alcun'altra osservazione da fare alla compilazione dell'articolo: ma soltanto in questo caso.

Ora, l'onorevole ministro avendo dichiarato l'opposto, non posso essere soddisfatto e anzi ritengo che la legge sia molto peggiorata. (*Rumori*).

Ad ogni modo prego l'onorevole ministro di volermi dire come intende applicare la tassa alle

motrici di riserva. Questo almeno dalla sua cortesia chederei di sapere.

Presidente. L'onorevole Bertolotti ha facoltà di parlare.

Bertolotti. Non dirò che pochissime parole. Io credo che la confusione nata intorno a quest'articolo di legge dipenda dai diversi criterii coi quali venne sempre applicato.

Noi abbiamo la legge del 1865, poi tutte le circolari venute per l'applicazione della legge stessa, indi quella dell'onorevole Magliani del 1878. Di più abbiamo i diversi criterii degli agenti delle tasse, che ne differenziano l'applicazione; tanto che non solamente fra provincia e provincia, ma persino da circondario, a circondario, (per esempio tra l'agente di Como e quello di Monza) alcune volte non si applica la tassa coi medesimi criterii. Ora io intendo l'articolo, che oggi è presentato dalla Commissione di accordo col Governo, nel modo stesso come lo intendeva l'anno scorso l'onorevole Magliani, il quale diceva che l'agente delle imposte non ha alcuna facoltà di investigare il reddito delle macchine. Esse devono entrare, al pari del fabbricato, solamente pel loro valore capitale per determinare il reddito dello opificio. Queste macchine sono la caldaia, la motrice e l'albero motore.

Mi spiego. Il fabbricato vale 100 mila lire. La motrice, la caldaia e l'albero motore ne costano 30 mila; ora il reddito del fabbricato sarà valutato su lire 130 mila. Credo che il Governo e la Commissione abbiano informato a questo criterio l'articolo di legge che ci hanno presentato.

Voce. E la forza idraulica?

Bertolotti. Anche per la forza idraulica vale lo stesso. Vuol dire che il fabbricato invece di avere per motore il vapore o il gaz avrà una forza idraulica che, naturalmente, deve computarsi nel maggior valore dello stabile. Se l'opificio ha una forza motrice idraulica del valore di 20 mila lire e lo stabile ne vale 100 mila, il reddito sarà valutato su 120 mila.

Se è così che Governo e Commissione hanno inteso di formulare quest'articolo, io credo che debba essere accettato dalla Camera.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. È precisamente nel senso indicato dall'onorevole Bertolotti, che, tanto io quanto la Commissione, intendiamo l'applicabilità di quest'articolo; il quale, in sostanza, è poi eguale a quello che fu già proposto dall'onorevole Magliani e votato dalla Camera; poichè, infatti, — prego l'onorevole Curioni